



Eva Cremona
Notaio

Allegato "C" al Rep. 4587 Racc. 2476

STATUTO

“Associazione “Lu.N.A. E.T.S.””

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1.1 È costituita su iniziativa degli associati dell’Associazione non riconosciuta “Lu.N.A.” (acronimo di “Luxury Network Association”), un’ Associazione denominata “Lu.N.A. E.T.S.”.

1.2 L'Associazione è regolata dal D.Lgvo n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, in appresso “il Codice”, dal presente statuto e dalla normativa di settore.

1.3 L'Associazione, che ha carattere nazionale e non ha scopo di lucro, è costituita tra professionisti e imprenditori di diversi settori professionali e/o merceologici accomunati tutti dal proposito di perseguire lo scopo che segue.

1.4 L'Associazione è indipendente da ogni partito e da organizzazioni sindacali e politiche.

ART. 2 - SEDE E DURATA

2.1 L'Associazione ha sede in Roma e sede secondaria in Comune di Milano.

2.2 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

2.3. Con le modalità previste dalla legge e dallo Statuto, l’organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

2.4 L’istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata unicamente a seguito di delibera dell’assemblea degli associati e, ai sensi dell’art. 48, comma 1, Codice del Terzo Settore, dovrà essere tempestivamente comunicata dall’organo amministrativo o da legale rappresentante dell’ente per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 3 – FINALITÀ

3. 1 L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al Codice del Terzo settore.

3.2 L'Associazione intende: (i) diffondere il valore dell'impegno collettivo a servizio della filantropia di natura strategica; (ii) promuovere e sviluppare la cultura del servire nell'interesse dei più bisognosi, delle classi più svantaggiate e di coloro in generale che si trovino in situazione di povertà, debolezza, indigenza; (iii) determinare l'attività professionale, privata e pubblica, di ogni associato secondo tali ideali ed obiettivi.

ART. 4 – SCOPO E ATTIVITÀ

4.1 L’ Associazione si propone di porre in essere lo svolgimento di una o più attività di interesse generale così come riconosciute e qualificate all'articolo 5 del Codice e con le modalità ivi previste.

4.2 L’Associazione esercita in via principale le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui

alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

4.3 In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo intende individuare e farsi promotrice di tutte le possibili soluzioni ed iniziative utili, tra le quali in particolare:

- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale aperte a chiunque sia interessato a condividere e sostenere gli scopi dell'Associazione, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

- eventi esclusivi, organizzati in contesti di particolare prestigio e destinati a coloro che siano di elevata estrazione professionale o sociale e siano dunque potenzialmente interessati a prendere parte alle iniziative benefiche che nel corso di tali eventi saranno loro proposte. In tali tipologie di eventi si identifica il carattere e il lavoro primario dell'Associazione, sebbene i predetti eventi non siano gli unici che "Lu.N.A. E.T.S." si prefigge di organizzare ma si accompagneranno invece alle ulteriori iniziative che seguono;

4.4 Per la realizzazione degli scopi che precedono, eventualmente secondo le modalità previste da appositi regolamenti di attuazione del presente Statuto che il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione dell'Assemblea, potrà adottare, "Lu.N.A. E.T.S." si prefigge di:

- stipulare accordi, convenzioni e progetti di ricerca su temi e/o problemi specifici con associazioni e organizzazioni nazionali ed internazionali, amministrazioni ed enti dello Stato italiano, istituti ed università, aziende private, professionisti o società fra professionisti;

- realizzare e distribuire pubblicazioni, newsletters, quotidiani di informazione e contenuti audiovisivi di attualità od altro materiale divulgativo legato agli scopi dell'Associazione;

- organizzare, anche in altri paesi, incontri e convegni e partecipare a iniziative dello stesso tipo;

- aderire a confederazioni, fondazioni, associazioni ed enti di livello nazionale ed internazionale che perseguono gli stessi scopi;

- realizzare ogni altra iniziativa in ambito nazionale, comunitario ed internazionale ritenuta utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- ricevere donazioni da enti pubblici e privati.

4.5 L'Associazione può esercitare altre diverse attività, anche commerciali e produttive, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di cui al precedente punto e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio iniziale dell'Associazione è dato dal valore risultante dalla relazione giurata pari ad euro Euro € 33.775,75 (trentatremilasettecentosettantacinque virgola settantacinque).

5.2 Il patrimonio dell'associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati, è

costituito:

- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti in favore dell'associazione.

5.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.4 A tali fini, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, Codice del Terzo Settore e solo se ciò sia effettivamente necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori assunti e/o dei prestatori di cui ci si avvale non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari impiegati o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 6 - RACCOLTA FONDI

6.1 L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione una volta approvato il bilancio consuntivo, corredato da una relazione del Presidente della Associazione e dalla relazione dell'Organo di Controllo ove nominato, e quello preventivo, fissa, entro il 30 aprile di ogni anno, la data di riunione dell'Assemblea degli associati chiamata ad approvare i documenti contabili.

7.3 Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.4 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, volontari, lavoratori dipendenti, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

7.5 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i), h) e u), Codice del Terzo Settore;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo Settore;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

7.6 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4, de "Il Codice" è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 8 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

8.1 Associati all'associazione possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dall'Organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale; la quota iniziale può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

8.2 Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

8.3 L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

8.4 L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

8.5 Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

8.6 Non è possibile prevedere alcuna tipologia di discriminazione in relazione all'ammissione di nuovi associati.

ART. 9 – CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

9.1 L'associato cessa di partecipare all'associazione nei seguenti casi:

- recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;
 - morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine di versamento;
 - morte dell'associato;
 - esclusione dell'associato;
 - estinzione o scioglimento dell'associazione.
- 9.2 L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative versate.
- 9.3 È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo.
- 9.4 L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.
- 9.5 La volontà di recedere deve essere comunicata all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
- 9.6 In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare la quota di partecipazione agli eredi.
- 9.7 Gli associati superstiti possono continuare l'attività associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.
- 9.8 L'associato può essere escluso per giusta causa.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 L'Associazione è strutturata in organi.

10.2 Sono organi:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) l'Assemblea
- d) il Segretario Tesoriere
- e) l'Organo di Controllo.
- f) il Revisore Legale dei Conti
- g) il Collegi Dei Probiviri

ART. 11 PRESIDENTE

11.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

11.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

11.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

11.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e riferisce al Consiglio Di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

11.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Consiglio Di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde

direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

12.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Di Amministrazione tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- 4) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei membri;
- 5) decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività;
- 6) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidati.

12.3 Il Consiglio Di Amministrazione è formato da un numero di componenti che va da 3 a 9, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di 3 anni. Essi sono rieleggibili per 2 mandati.

12.4 Al Consiglio Di Amministrazione si applica l'articolo 2382 del Codice Civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

12.5 Il Consiglio Di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Di Amministrazione sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

ART. 13 - ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea è l'organo sovrano della Associazione ed è composta da tutti gli associati.

13.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

13.3 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es. sms, pec, e-mail, ecc.) ed in generale con mezzi di telecomunicazione idonei a garantire la trasparenza dei lavori della riunione.

13.4 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Di Amministrazione lo ritiene necessario.

13.5 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

13.6 È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

13.7 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

13.8 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea deve:

- 1) stabilire il numero dei componenti del Consiglio Di Amministrazione ;
- 2) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- 3) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
- 4) approvare il bilancio;
- 5) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 6) deliberare sull'esclusione degli associati;
- 7) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;
- 8) approvare l'eventuale regolamento;
- 9) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- 10) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 15 ASSEMBLEA ORDINARIA

15.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

15.2 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

15.3 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un massimo di 3 deleghe.

15.4 È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

15.5 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

16.1 L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto della Associazione con la presenza di almeno 2/3 dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera, inoltre, lo scioglimento e la liquidazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri.

ART.17 – ASSOCIATI

17. 1 Gli Associati si distinguono in:

- Soci fondatori: Tutti gli associati di “Lu.N.A” aventi diritto di voto al momento della assunzione della delibera di trasformazione.

- Soci ordinari: sono soci ordinari coloro tra i professionisti e gli imprenditori di ogni settore d'attività che possano fattivamente contribuire, sotto qualsiasi forma, alla realizzazione e alla buona riuscita delle attività descritte all'art 4. Sono requisiti essenziali per assumere lo status di soci ordinari:

a. operare, nel mercato, in qualità di liberi professionisti o imprenditori;

b. in virtù del loro personale contesto professionale, poter fattivamente contribuire alla realizzazione e alla buona riuscita delle attività descritte all'art. 4 del presente Statuto;

c. condividere gli scopi dell'Associazione.

- Soci onorari: possono essere soci onorari tutte le persone fisiche o giuridiche che, pur non avendo lo status di soci ordinari, con la loro opera e il loro impegno diano lustro all'Associazione e con elargizioni volontarie contribuiscano finanziariamente alle sue iniziative, a patto di non versare in situazione di conflitto con "Lu.N.A. E.T.S."

17.2 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 18 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

18. 1 I soci fondatori e ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche e hanno tutti diritto di voto per le modificazioni dello statuto, dei regolamenti se adottati, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

18.2 I soci onorari non hanno invece diritto di voto, ma solo di partecipazione alla vita associativa ed acquisiscono detta qualità versando anch'essi, annualmente, una quota associativa nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

18. 3 Gli Associati hanno tutti il diritto, indistintamente, di partecipare attivamente alla vita associativa e di ricevere periodicamente informazioni su di essa e sulle iniziative che la riguardano, nonché di essere aggiornati sulle novità legislative inerenti alla categoria.

18. 4 Gli Associati hanno tutti il dovere di:

- osservare le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti, se adottati, e di ogni delibera associativa;
- mantenere nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi direttivi e degli associati, un comportamento costantemente ispirato dai principi del rispetto, della correttezza, della lealtà e della probità;
- nel caso di assunzione di cariche sociali, sommare ai precetti del precedente capoverso l'osservanza di un linguaggio improntato al massimo garbo e al più alto livello possibile di educazione e tutela delle altrui opinioni;
- osservare con il massimo rigore, se del caso dandovi priorità, gli obblighi assunti nei confronti di altri associati sia nell'ambito della vita associativa, sia nell'esercizio abituale dell'attività di impresa;
- evitare ogni attività che sia in conflitto con gli scopi associativi;
- informare senza ritardo gli organi direttivi dell'Associazione della perdita di uno o più dei requisiti di appartenenza all'Associazione oppure di sopraggiunte cause di incompatibilità con la persistente appartenenza all'Associazione;
- favorire con il proprio comportamento il raggiungimento degli scopi sociali, partecipando attivamente alle iniziative dell'Associazione;
- essere in regola con il pagamento della quota di ingresso e delle quote annuali associative.

18. 5 L'inosservanza di tali obblighi può implicare la perdita della qualifica di Associato, salvo quanto ulteriormente stabilito in eventuali regolamenti attuativi della presente disposizione dello Statuto.

ART. 19 - SEGRETARIO TESORIERE

19.1 Il Segretario Tesoriere:

- redige il verbale delle adunanze assembleari e delle riunioni del Consiglio Di Amministrazione, cura la tenuta e la conservazione dei libri verbali, ai quali gli Associati possono chiedere di accedere, e cura su impulso del Consiglio la materiale estrazione e l'invio al richiedente delle copie di essi;
- ha la gestione della cassa, provvede alle entrate e alle uscite, presenta lo sche-

ma del bilancio al Consiglio.

- deve riscuotere le quote di ingresso e le quote annuali associative, tenere l'elenco degli Associati aggiornato anche con il pagamento delle quote dovute, sollecitare il pagamento delle morosità comprensive, se dovute, delle maggiorazioni previste per il ritardo e segnalare senza ritardo al Consiglio Di Amministrazione gli Associati che non abbiano pagato la quota associativa annuale.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

20.1 L'Organo di controllo, può essere monocratico o collegiale.

20.2 L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

20.3 Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

20.4 L'Organo di Controllo in composizione collegiale è composto da tre membri compreso il suo Presidente.

20.5 L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea degli associati che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

20.6 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

20.7 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

21.1 È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22 COLLEGI DEI PROBIVIRI

22.1 Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi, fra i quali viene designato il suo presidente,

22. 2 Il Collegio dei Probiviri:

- fornisce il proprio orientamento sull'interpretazione delle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti, se adottati;
- giudica inappellabilmente sulle controversie che possono eventualmente sorgere tra gli Associati e fra essi e gli organi sociali;
- esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- fornisce il proprio orientamento sui casi concreti di perdita della qualifica di Associato, rendendo al Consiglio Di Amministrazione parere non vincolante per la decisione sull'opportunità o meno di deliberare l'esclusione ovvero l'espul-

sione dell'Associato;

- raccoglie eventuali contestazioni degli Associati e, ove ritenga la contestazione fondata, riferisce al Consiglio Di Amministrazione.

22. 3 Le delibere del Collegio dei probiviri sono prese a maggioranza dei presenti.

22.4 Nel caso di dimissioni di uno o più componenti, vi subentrano automaticamente i membri supplenti, fermo l'obbligo di richiedere la convocazione senza ritardo dell'Assemblea Generale per la copertura dei posti vacanti. Se le dimissioni riguardino il ruolo di Presidente, il Collegio nomina senza indugio fra i suoi componenti in carica il nuovo Presidente, ne dà comunicazione agli altri organi associativi e procede alla contestuale richiesta di convocazione dell'adunanza assembleare.

ART. 23 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

23.1 In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

23.2 Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, individuati nella decisione di scioglimento.

ART. 24 - RINVIO

24.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, il componente rinvia alle norme del codice civile e delle leggi in materia.

ART. 25 - RICONOSCIMENTO ED ACQUISTO DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE E DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

25.1 Al fine di ottenere il riconoscimento ed al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, la Associazione viene iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

F.to VITTORIO SAVOIA

F.to EVA CREMONA (Notaio)